

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

L'anno millemovecentonovantasei, il giorno ventidue del mese di ottobre.

In Cagliari, nel mio studio in piazza Lepina n. 1. Avanti a me Dottor Maurizio Anni, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari e Sanusi, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti,

souo presenti i signori:

Cirina Giuseppe Ennio, nato a Silius il 4 maggio 1940, residente a Cagliari, Via De Magistris n° 3, dirigente,  
codice fiscale CRNGPP40E04I435E

il quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio di Presidenza della:

"CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI" con sede in Cagliari (CA), Via Marche n. 8,  
codice fiscale 80004690993

iscritta al n. 165268 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Cagliari;  
a questo atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio di presidenza in data 14.10.96 che in estratto da me Notaio autentificato in data odierna si allega a questo atto sotto la lettera "A".

Esu Antonio, nato a Marcas il 31 marzo 1940, residente a Perdaxius, Via V. Veneto n. 25, dirigente,  
codice fiscale SEUNTN40C31F841N;

il quale interviene in qualità di Presidente della;

"XXII" COMUNITA' MONTANA DEL BASSO SULCIS" con sede in Ceulada (CA), Via Sulcis n. 65,  
codice fiscale 92003430980

a questo atto autorizzato con delibera del Consiglio di comunità

in data 15.10.96 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B";

Mura Francesco, nato a Muoro il 10 gennaio 1939, residente a Cagliari, Via Cimorosa n. 64, funzionario, codice fiscale MRU FNC 32 A 10 F 9790;

il quale interviene in qualità di rappresentante della "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA" con sede in Cagliari (CA), Largo Carlo Felice n. 42, partita IVA 00499470920

a questo atto delegato in forza di delibera della Giunta Camerale n. 99 in data 18.03.1996 che in copia certificata conforme si allega sotto la lettera "C" e di determinazione d'urgenza del Presidente n. 3/96 in data 15.10.96 che in copia conforme si allega sotto la lettera "D".

Detti comparanti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, contengono e stipulano quanto segue.

ART. 1) È costituita fra la "CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI" la "XXII<sup>a</sup> COMUNITÀ MONTANA DEL BASSO SULCIS" e la "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA" di Cagliari una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"G.A.L. SULCIS SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.".

ART. 2) La sede della Società è fissata in Teulada (CA), Via Sulcis n. 65.

ART. 3) L'oggetto sociale, le norme che regolano l'amministrazione della società e quelle inerenti la convocazione delle assemblee e tutti gli altri patti sociali risultano dallo Statuto Sociale, che composto di tre fogli per giudici propri, si allega al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 5) Il capitale sociale è di lire 25.000.000 (venticinque

milioni) ripartito in quote ai sensi di legge;  
esso viene assunto e sottoscritto nel modo seguente:

- "XXII° COMUNITA' MONTANA DEL BASSO SULCIS" quota di lire 10.000.000;
- "COOPCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI" quota di lire 10.000.000 (diecimilioni);
- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA" di Cagliari quota di lire 5.000.000;

Le tre decimi di detto capitale sociale, pari a lire 4.500.000 sono stati versati nel seguente modo:

"CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI" lire 3.000.000 in data 18.10.1996 presso la sede di Cagliari Agenzia e dell' Istituto Bancario San Paolo di Torino;

"XXII° COMUNITA' MONTANA DEL BASSO SULCIS" lire 3.000.000 in data 21.10.1996 presso la sede di Cagliari del Banco di Sardegna;

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA" di Cagliari lire 1.500.000 in data 14.10.1996 presso la sede di Cagliari del Banco di Sardegna.

Copie autentiche delle ricevute dei detti versamenti verranno allegati a corredo della domanda di omologazione del presente atto.

Le rimanenti sette decimi saranno versati a richiesta dell' organo amministrativo.

ART. 6) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono eletti all' unanimita' i signori:

PRESIDENTE: Esu Antonio;

VICE PRESIDENTE: Piras Giuseppe Ennio;

CONSIGLIERE: Piras Cristoforo Luciano nato a Teulada il 30 marzo 1952, residente a Teulada via Trieste n. 23;

codice fiscale PRS CST 52G30 L154K;

CONSIGLIERE: Mura Francesco;

CONSIGLIERE: Sanna Benito nato a San Giovanni a Teduccio (NA) il 13 Aprile 1937, residente a Cagliari, via La Vega n. 11,

codice fiscale SNN BNT 37D13 H908F;

tutti dichiarano di accettare la carica.

ART. 4) A comporre il primo Collegio Sindacale vengono eletti all'unanimità i signori:

PRESIDENTE: Compalome Adriano, nato a Tunisi il 14 dicembre 1945, residente a Cagliari, Via Sonnino n. 33, dirigente, codice fiscale CNF DRN 45T14 2352F;

SINDACO EFFETTIVO: Fanda Diego, nato a Desulo il 30 Settembre 1950, residente a Cagliari, Vico Barcellona 6, codice fiscale ZND DGI 50P20 D287R;

SINDACO EFFETTIVO: Chille' Edoardo nato a Messina il 15 gennaio 1944, residente a Capoterra, loc. La Maddalena Spiaggia, codice fiscale CHL DRD 44A15 F158J;

SINDACO SUPPLENTE: Rondelli' Walter nato a Carbonia il 13 gennaio 1946, residente a Carbonia via Satta 132, codice fiscale RND WTR 46A13 B745K;

SINDACO SUPPLENTE: Caddo Corrado nato ad Oristano il 29 gennaio 1962, residente a Cagliari via S. Tomaso D'Aquino 6, codice fiscale CDD CRD 62A29 G113F.

Ai medesimi sarà corrisposto il compenso minimo previsto dalle tabelle dei dottori commercialisti.

ART. 8) I componenti delegano il signor Cirina Giuseppe Emilio ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le eventuali modifiche richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Società Consortile e si indicano presuntivamente nella somma globale di lire 6.000.000.

Io Notaio ho letto questo atto e l'allegato "E" ai componenti che lo approvano e mi dispensano dal leggere gli altri allegati.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su due fogli di cui

occupa si facciale compresa questa

F.to: Cirina Giuseppe Ennio - Antonio Esu  
 Francesco Mura - Maurizio Anni.

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A  
 RESPONSABILITA' LIMITATA

G.A.L. SULCIS

CAPO 1° : DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

ARTICOLO 1

E' costituita la Societa' consortile a responsabilita'  
 limitata denominata: G.A.L. SULCIS S.C.A.R.L.

Essa e' disciplinata dalle norme di legge e da quelle  
 di cui al presente statuto

ARTICOLO 2

La Societa' ha sede legale nella sede della XXII<sup>a</sup> Comu-  
 nita' Montana e sede operativa in Capliari presso la  
 Confcooperative - Unione Provinciale di Capliari.

Con deliberazione degli organi sociali potranno essere  
 costituite o sopresse sedi secondarie, filiali, agenzie, rap-  
 presentanze ed uffici, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

La durata della Societa' e' fissata fino al 31 dicembre  
 2020, con possibilita' di proroga nei modi e termini di  
 legge.

ARTICOLO 4

La Societa' - in coerenza con le finalita' consortili istitute

zionali e quale configurazione giuridica del Gruppo Azione Locale costituito per la realizzazione del progetto Leader II presentato alla Regione Sarda a mente della relativa normativa - ha come scopo prioritario la valorizzazione dell'area della Comunità Montana del Basso Sulcis, facente parte della provincia di Cagliari, attraverso le promozioni ed il sostegno di fattori di sviluppo ed occupazionali. L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a) agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale;
- b) animazione dello spazio rurale;
- c) concorso allo sviluppo delle zone rurali;
- d) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- e) valorizzazione e commercializzazione di prodotti relativi con valenza prioritaria per quelle naturali, tipici ed originali;
- f) formazione professionale ed ausili all'occupazione con i servizi di sostituzioni temporale;
- g) ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi anche informatici e telematici;
- h) studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa con le precedenti.

La Società, inoltre, nell'ambito del richiamato progetto LEADER fornirà i servizi generali oggetto del relativo programma operativo e potrà rappresentare i soci consorziati per le attività direttamente ad essi riferibili.

La Società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione immobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di

garanzie reali o personali e potrà assumere interesse e partecipazione, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consorziati aventi finalità analoghe, affini e complementari alle proprie.

## CAPO 2° : CAPITALE SOCIALE E QUOTE

### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di L. 95.000.000 (venticinquemilioni) ed è suddiviso in quote del valore nominale unitario di lire 100.000 (centomila); viene sottoscritto e versato per lire 10.000.000 dalla XXII<sup>a</sup> Comunità Montana del "Basso Sulcis" - Teulada, per lire 10.000.000 dalla CONFCOOPERATIVE-UNIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI e per lire 5.000.000 dalla CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI.

Le quote sociali potranno essere liberamente cedute a favore di persone fisiche o giuridiche che svolgano attività comunque connesse con quelle richiamate nel superiore art. 4.

Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle norme di legge, <sup>anche relative al diritto d'opzione a favore dei soci</sup> con deliberazione dell'assemblea.

I trasferimenti eventualmente eseguiti in violazione di quanto previsto non avranno efficacia di fronte alla Società, abilitando l'organo amministrativo a rifiutare la relativa iscrizione nel libro dei soci.

### ARTICOLO 6

Salva diversa deliberazione assembleare, eventuali anticipazioni da parte dei soci della Società, se eseguite in proporzione alle quote di partecipazione possedute, sono improduttive di interessi ad ogni effetto di legge.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria potrà chiedersi, altresì, il versamento di contributi in denaro da parte dei soci consorziati, la cui regolamentazione

zione sarà rimessa alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 4

### ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Sono organi della Società Consortile:

L'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Collegio Sindacale

## CAPO 3°: ASSEMBLEA

### ARTICOLO 8

L'assemblea è composta da tre membri:

- Presidente della XXII<sup>a</sup> Comunità Montana del "Basso Sulcis" o un suo delegato;

- Presidente della Confcooperative - Unione Provinciale di Cagliari o un suo delegato;

- Rappresentante della Camera di Commercio di Cagliari.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte, in conformità alla legge e allo statuto sociale, vincolano i soci stessi, ancorché non intervenuti o assenzienti.

### ARTICOLO 9

Le assemblee sono convocate in unica seduta con avviso contenente l'indicazione della data, luogo ed ora, delle stesse, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata, almeno 10 giorni prima della data fissata nel domicilio risultante dal libro dei soci.



Ancorché non convocata, l'assemblea sarà valida qualora vi sia l'intervento di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, dell'organo amministrativo completo e di sindaci effettivi ed alla condizione che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è svolta dal Presidente.

#### ARTICOLO 10

Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci iscritti nel relativo libro.

Ogni socio può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro socio o da terzi, salvi i divieti di legge.

#### ARTICOLO 11

Le assemblee potranno essere tenute in seduta ordinaria e/o straordinaria anche fuori sede o dal recapito sociale, purché in Italia. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio di Amministrazione ovvero, nei casi di assenza o di impedimento del legale rappresentante, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario scelto anche fra non soci, salvi i casi che il verbale debba essere redatto da un notaio.

#### ARTICOLO 12

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando è giudizio dell'organo amministrativo particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi dalla chiusura stessa.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è altresì con-

vocata per le determinazioni di competenza, quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75 (settantacinque) per cento dello stesso.

#### CAPO 4°: AMMINISTRAZIONE

##### ARTICOLO 13

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea.

Nella prima fase della costituzione della società i membri del Consiglio di Amministrazione che rappresentano la Comunità Montana n. 22 vengono nominati dal Presidente della Comunità Montana.

I membri dell'organo amministrativo possono essere anche non soci, essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

##### ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, eventualmente il Vice Presidente, e nomina il Direttore, con il voto favorevole del 75% del capitale sociale.

## ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, con la sola esclusione di quelli che le norme di legge ed il presente statuto riservano espressamente all'Assemblea dei soci, al Presidente e al Responsabile Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e competenze ad uno o più dei propri membri, definendo nella delega i limiti, i criteri generali, i principi direttivi ed, altresì, gli eventuali compensi.

Il Consiglio può, infine, nominare Direttori, nonché Procuratori per determinati atti o categorie di atti.

## ARTICOLO 16

Qualora nel corso del periodo di validità della carica vengano a mancare, per qualsiasi motivazione, uno o più Amministratori si applicherà il disposto di cui agli ARTT. 2385 e 2386 del Codice Civile.

Tuttavia, nell'ipotesi che venga a mancare la maggioranza degli Amministratori si intenderà decaduto dalla carica l'intero Consiglio.

## ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o - in caso di sua prolungata assenza od impedimento - del Vice Presidente, se nominato, ogni volta che lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia istanza la maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni si tengono presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri nonché ai Sindaci a mezzo lettera raccomandata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza il termine è ridotto a tre giorni, ma la comunicazione va inviata per telegramma ovvero per fax confermato da successiva lettera raccomandata.

Per la valida costituzione del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica. È altresì valida l'adunanza quando, in difetto della formalità di convocazione siano presenti tutti i membri e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà infine, nominare anche in via permanente un Segretario.

#### ARTICOLO 18

La firma Sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, in giudizio nonché in via amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente al Vice Presidente se nominato.

#### CAPO 5°: COLLEGIO SINDACALE

#### ARTICOLO 19

L'amministrazione della società sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi tra i quali il Presidente dell'organo nominati dall'Assemblea dei soci ed iscritti nell'Albo Nazionale dei

Revisori dei conti.

I Sindaci durano in carica quattro anni, sono rieleggibili ed il loro compenso è fissato dall'Assemblea.

## CAPO 6°: ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RIPARTIZIONE UTILI

### ARTICOLO 20

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il termine e nelle forme di legge, l'organo di Amministrazione provvede a formare il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite; da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

### ARTICOLO 21

L'utile netto risultante dal bilancio si così ripartito:

- a) il 5 per cento a riserva legale, fino al termine previsto dalla legge;
- b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per le determinazioni di competenza in rapporto anche alle finalità istituzionali.

## CAPO 7°: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 22

L'anticipato scioglimento della Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire su deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Il funzionamento tecnico ed Amministrativo della Società Consortile verrà disciplinato nel dettaglio da un apposito Regolamento elaborato dal Consiglio di

Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre Leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

E. su Antonio

Cirica Giuseppe Emilio

Mura Francesco